



COMUNE DI IGLESIAS
(Provincia di Cagliari)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **23** DEL 20/04/1999

INTEGRATO CON ORDINANZA DEL CO.RE.CO.
N. 2545/01/99 DEL 11/06/1999

REGOLAMENTO
ACCERTAMENTO CON ADESIONE E
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE



**ART. 1
OGGETTO**

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997, disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione ai tributi comunali ed è parte integrante del Regolamento generale delle entrate tributarie.

**ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO**

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione del contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alle semplici correzioni di errori materiali e formali che non incidono sulla determinazione del tributo.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati con conseguente estinzione dell'obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In ogni caso resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento che si siano riconosciuti illegittimi o infondati.

**ART. 3
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE**

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio Comunale prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

**ART. 4
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE**



1. Il Funzionario Responsabile, quando si rende opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, anche tramite lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno, ora e luogo della comparizione, per definire l'accertamento stesso con l'adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Così pure non è obbligatoria l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale.

ART. 5
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire di cui al precedente articolo, qualora riscontri elementi che possano portare ad un ridimensionamento del tributo, può formulare, prima dell'impugnazione dell'atto presso la Commissione Tributaria, istanza di accertamento con adesione. La richiesta, redatta in carta libera, potrà essere inoltrata a mezzo raccomandata A.R. o presso l'Ufficio Protocollo del Comune indicando nella stessa anche un recapito telefonico.
2. Il contribuente potrà presentare un'istanza per ogni singolo atto di imposizione notificatogli.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data della stessa, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di definizione, il Funzionario Responsabile formula l'invito a comparire.



-
6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora lo stesso sia già stato in precedenza invitato a concordare con relativo esito negativo.

ART. 6
EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo giustificato motivo.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito del concordato, viene dato atto in apposito verbale compilato dall'incaricato del procedimento.

ART. 7
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario Responsabile del tributo di che trattasi.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.
3. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 3° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

ART. 8
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione e con le modalità



indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua il versamento, anche delle singole rate, nel termine suddetto, la definizione è da considerarsi inesistente e conseguentemente, se ancora non è decorso il termine per l'impugnazione, il contribuente potrà ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale; se invece il termine per l'impugnazione è già decorso, si consoliderà la pretesa tributaria.

2. Entro 10 giorni dal versamento del dovuto il contribuente deve presentare la quietanza dell'avvenuto pagamento e l'ufficio rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Relativamente alla T.A.R.S.U., per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 400.000 (quattrocentomila), è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a quattro, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. In tal caso l'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata. Il mancato pagamento anche di una sola rata successiva rende nullo l'accertamento con adesione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati dalla data di tale rata e fino alla scadenza di ciascuna.

ART. 9
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa, entro i termini previsti dall'art. 8 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga



all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno 20.000 (ventimila) Lire.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ART. 10
RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro l'avviso di accertamento, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per il ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Di tale possibilità viene informato il contribuente tramite l'avvertenza in calce all'avviso di accertamento.
3. Per quanto riguarda la T.A.R.S.U., se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata dall'Ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.
5. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste di cui all'art.4, comma 2, formulati dal Comune.

ART. 11
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Per i procedimenti in corso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, contro atti emessi dall'ufficio tributi, ciascuna delle parti può avvalersi della facoltà di presentare istanza di conciliazione totale o parziale della controversia, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive



modificazioni ed integrazioni e con le modalità indicate nell'art. 33 del medesimo Decreto.

2. La presentazione dell'istanza di conciliazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere sorretta da un riesame della controversia dal cui esito emerga la ragionevolezza dell'istanza di conciliazione.
3. L'accettazione della proposta da parte della Commissione Tributaria determina l'estinzione del giudizio.
4. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate come stabilito dal D.Lgs. del 05/06/1998 N. 203, art. 3 comma 6, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12
NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa del Comune, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.



INDICE

- Art. 1 - Oggetto.*
- Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto.*
- Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione.*
- Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale.*
- Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.*
- Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire.*
- Art. 7 - Atto di accertamento con adesione.*
- Art. 8 - Perfezionamento della definizione.*
- Art. 9 - Effetti della definizione.*
- Art. 10 - Riduzione delle sanzioni.*
- Art. 11 - Conciliazione Giudiziale.*
- Art. 12 - Norme finali e transitorie*